



Notaio Alberta Canape

## STATUTO DELLA FONDAZIONE

### "Creusa Brizi Bittoni"

#### Art. 1 - Costituzione e cenni storici

E' costituita la Fondazione denominata "Creusa Brizi Bittoni", di seguito definita per brevità Fondazione.

La Fondazione è retta dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno il "Terzo Settore".

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la Fondazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S." o "ETS".

La Fondazione ha sede in Città della Pieve (PG), Viale Cappuccini 24.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Città della Pieve (PG) non costituirà modifica del presente Statuto e potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione che ne curerà la pubblicità di legge nel competente Registro.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione Creusa Brizi Bittoni di Città della Pieve nel 1922 trae origine dall'iniziativa di un comitato di cittadini che promosse la costituzione di un "Ricovero per Vecchi" con l'aiuto della Chiesa locale che concesse in uso gratuito il Vecchio Convento dei Cappuccini (con annessa Chiesa e terreni) di cui il Vescovo Diocesano era enfiteuta. La Fondazione ha ottenuto dalla Regione Umbria il riconoscimento di Persona Giuridica di Diritto Privato con Determina Dirigenziale n. 6909 del 2 luglio 2018.

#### Art. 2 - Scopo e attività

La Fondazione, non ha scopo di lucro e svolge in via esclusiva o principale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:

- Prestazioni socio-sanitarie;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare la Fondazione si prefigge di procurare alle persone svantaggiate, con specifica attenzione agli anziani ed alle anziane, sia singoli che in coppia che vengono a trovarsi in difficoltà e in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari di avere una

REGISTRATO

Agenzia Entrate  
di PERUGIA

il 10/01/2023

al n. 631

Serie 1T

€ 400,00



assistenza socio-sanitaria e socio assistenziale, talché possano vivere in serenità gli ultimi anni vita, attraverso servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari e comunque attraverso qualsiasi tipo di servizio che si rendesse utile allo scopo sopra prefissato.

La Fondazione concorre con le sue strutture e con i suoi servizi alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale che meglio risponda alla domanda sociale espressa dalla popolazione anziana e non, operando in conformità e coerenza con i piani regionali e le indicazioni programmatiche degli Enti responsabili di zona per l'attuazione di una organizzazione di servizi tra loro integrati e complementari per dare risposte articolate ai bisogni che esprimono gli anziani utenti. In detto contesto, per adempiere alle proprie finalità, la Fondazione svolge o potrà svolgere la propria attività, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani residenti nel Comune di Città della Pieve, istituendo e gestendo direttamente o indirettamente:

--Servizi sociali, socio sanitari e sanitari, di natura residenziale o semiresidenziale.

--Prestazioni assistenziali alle persone anziane in condizione di non-autosufficienza mediante la gestione di struttura a carattere polivalente.

--Assistenza domiciliare e domiciliare integrata a persone anziane ed in genere a soggetti disabili e "fragili" che necessitano di assistenza per rimanere al proprio domicilio.

--Assistenza socio sanitaria in regime di servizio diurno integrato.

--Terapia fisica e riabilitazione ad utenti anziani.

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, cultura, religione, condizione sociale e politica.

#### Art. 3 - Attività secondarie e strumentali

La Fondazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e nei limiti di legge. L'individuazione delle attività diverse e/o secondarie sarà determinato di volta in volta dal parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 30 maggio 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 7 giugno 2017 e successive

variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive o utili della gestione non utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi e donazioni in denaro.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio reinvestendo le somme derivanti da eventuali alienazioni patrimoniali, ad eccezione dei casi in cui l'alienazione si sia resa assolutamente necessaria al fine di mantenere un corretto equilibrio finanziario o ripianare perdite d'esercizio, sentito il parere del Revisore contabile, ad esclusione di quelli destinati a Fondo Patrimoniale Indisponibile posto a garanzia di eventuali terzi creditori.

E' costituito quale Fondo Patrimoniale Indisponibile, e quindi non possibile oggetto di future cessioni sia a titolo oneroso che gratuito, il seguente compendio immobiliare individuato in Catasto Fabbricati del Comune di Città della Pieve con i seguenti dati catastali:

- struttura per anziani - fol. 58, p.lla 48 e 99 graffate, cat. B1, cl. U, sup. cat. totale mq. 2396, R.C. Euro 9.009,57;
- indirizzo: Viale Cappuccini N. 24, piano S1-T-1.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

#### Art. 5 - Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- entrate costituenti corrispettivi per l'attività



istituzionale svolta;

- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- eventuali donazioni, lasciti testamentari ed altre elargizioni che non siano espressamente destinate al Fondo Patrimoniale Indisponibile;
- eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione;
- dai contributi al Fondo Patrimoniale Disponibile in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse nei limiti consentiti dalle normative che disciplinano e disciplineranno il "Terzo Settore".

#### Art. 6 - Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione di Amministrazione (C.d.A.)
- il Presidente
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione;
- la consulta.

Tutte le cariche assunte nella Fondazione sono a titolo gratuito, ad eccezione del Revisore Legale dei Conti o della Società di Revisione.

#### Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione in qualità di membri di diritto l'Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che assumerà anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco di Città della Pieve. Entrambi possono svolgere il loro mandato sia personalmente sia a mezzo di un loro delegato. Qualora il membro designato a sostituire l'Arcivescovo o il Sindaco durante l'espletamento del proprio mandato e per qualsiasi causa fosse impossibilitato a partecipare all'attività della Fondazione, si intende decaduto dall'incarico ed al suo posto è nuovamente chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione l'Arcivescovo o il Sindaco o il nuovo rappresentante indicato.

Sono inoltre chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione:

- un membro designato dal Consiglio Comunale di Città della Pieve;
- due membri designati dalla Regione dell'Umbria.

I tre componenti il Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso di competenza, esperienza e professionalità adeguate all'ottimale raggiungimento della migliore operatività possibile della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di suo insediamento.

I tre componenti designati dell'organo di Amministrazione possono esserlo in modo continuativo per un massimo di due mandati.

I componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione non hanno diritto ad alcun compenso e, nell'espletamento del loro servizio, sarà loro riconosciuto il rimborso delle spese determinato in base alle consuetudini applicate nella fattispecie.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto nel paragrafo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente da comunicazione al soggetto cui competono le nomine; qualora le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera in regime di proroga per un periodo massimo di 45 giorni e può compiere tutti gli atti connessi alla gestione ordinaria della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione non di diritto che senza giustificazione motivata non intervengono alle riunioni per tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione scritta dei motivi da far pervenire agli interessati; in caso di decadenza di uno dei consiglieri il Presidente da comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause, ivi comprese le dimissioni volontarie. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso le funzioni relative alla gestione ordinaria sono assunte transitoriamente dal Presidente o, qualora impedito, dal Vice Presidente, o qualora anche questo impedito dal consigliere più anziano d'età o, qualora anche questo impossibilitato dal Presidente dell'Organo di Controllo o dal Sindaco Unico.

#### Art. 8 - Funzionamento Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile ed in ogni caso almeno una volta al trimestre. Il Consiglio è convocato con l'invio dell'ordine del giorno. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, all'organo di controllo e al Revisore legale, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in



casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto verbale che sarà trascritto a cura del segretario di seduta nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 9 - Poteri Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri necessari per la gestione della Fondazione. Spetta pertanto ad esso:

- a) Redigere l'inventario, i bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché il bilancio sociale nel rispetto delle normative per gli Enti del Terzo Settore;
- b) deliberare le modifiche allo Statuto;
- c) Deliberare ed eseguire tutti gli atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione inerenti alle attività istituzionali;
- d) Vigilare affinché il patrimonio della fondazione (costituito sia dai beni immobili e beni mobili) sia mantenuto in piena efficienza, attraverso interventi sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione;
- e) Redigere i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi e per l'ammissione degli ospiti;
- f) Delegare i propri poteri in tutto o in parte ad uno o più componenti del Consiglio fissandone i limiti;
- g) Nominare, assumere e licenziare il personale necessario per le attività della Fondazione;
- h) Gestire somme e proventi per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- i) predisporre i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione, con particolare attenzione a tutti gli adempimenti attribuiti all'Alta Direzione nel Sistema Gestione Qualità previsto dalle procedure di Accreditamento della Regione dell'Umbria;
- j) deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- k) individuare tempi e modalità per dare eventuale concretizzazione alle indicazioni della Consulta, determinando quindi l'indirizzo della Fondazione e verifica la rispondenza dei risultati della attività amministrativa e della gestione;
- l) eleggere nella seduta di insediamento, su proposta del Presidente, un Vice Presidente, che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza; attribuisce eventuali specifici incarichi ai consiglieri quali la nomina di un

Segretario ecc.;

- m) deliberare lo scioglimento dell'ente;
- n) autorizzare il Presidente a stare in giudizio;
- o) approvare gli accordi e le convenzioni con le istituzioni operanti nel settore di competenza;
- p) deliberare la destinazione dei fondi patrimoniali;
- q) deliberare gli acquisti e le vendite immobiliari, le accettazioni di liberalità, l'assunzione di obbligazioni, le operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe e postergazioni di ipoteche;
- r) adottare i provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle normative di legge;
- s) deliberare collaborazioni e interventi in e con enti, società, associazioni, fondazioni ecc...;
- t) conferire deleghe di parte dei propri poteri;
- u) nominare, qualora ne rilevasse l'opportunità, il Direttore della Fondazione stabilendone compiti, autonomie, durata e compenso.
- v) con appositi Regolamenti interni fissare le disposizioni che disciplinano, in armonia con il presente Statuto, l'erogazione dei servizi e prestazioni di competenza della Residenza Protetta. Detti Regolamenti disciplinano in particolare l'ammissione, la permanenza, la dimissione e le norme di comportamento degli ospiti. Sono inoltre disciplinati tutti gli aspetti connessi con la normale quotidiana operatività della Residenza.

#### Art. 10 - Presidente Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà avere alcune deleghe specifiche dal Consiglio di Amministrazione, onde snellire l'attività e dare risoluzione ad improvvise problematiche. Spettano comunque al Presidente del Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

- 1) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
- 2) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- 3) curare e sovrintendere all'esecuzione degli atti del Consiglio di Amministrazione,
- 4) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione,
- 5) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione
- 6) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione



del provvedimento;

7) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione, nonché quelle di straordinaria amministrazione che gli venissero delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;

8) sovrintendere al regolare funzionamento della Fondazione, impartendo anche le direttive necessarie per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione;

9) firmare gli atti del Consiglio ed i processi verbali delle sedute;

10) osservare e far osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti interni;

11) rappresentare in giudizio la Fondazione, ove autorizzato;

12) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con realtà pubbliche e/o private operanti nei campi di attività della Fondazione;

13) formulare proposte di deliberazioni in seno al Consiglio di Amministrazione;

14) conferire gli incarichi esterni e quelli relativi alle posizioni organizzative conformemente ai piani ed attività economiche e gestionali programmate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione;

15) per l'esercizio delle sue funzioni potrà avvalersi di tutti i collaboratori assegnati al servizio che per la specifica fattispecie riterrà i più opportuni da coinvolgere con particolare riferimento all'ufficio amministrativo.

#### Art. 11 - Organo di Controllo

In ossequio al disposto di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017, la Consulta nomina un organo di controllo, il quale può rivestire alternativamente la forma monocratica (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo corretto funzionamento, svolge funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché attesta che il bilancio d'esercizio sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato. Il tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali di iscritti in appositi registri. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato.

Art. 12 - Revisore legale dei conti o società di revisione  
La consulta qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, potrà nominare un Revisore Legale dei Conti oppure una Società di Revisione. Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile della Fondazione; in particolare, dovrà redigere la relazione al bilancio d'esercizio annuale.

Il Revisore è nominato tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Compete al Revisore Contabile ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione.



#### Art. 13 - La Consulta

La Consulta della Fondazione è l'organo consultivo di riferimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La Consulta è composta da 5 membri incluso il Presidente. I membri della Consulta sono nominati:

- n. 2 componenti dalla Consiglio comunale di Città della Pieve;
- n. 1 componente indicato dagli ospiti della Residenza Protetta e loro familiari, rappresentante scelto tra gli stessi e/o i loro parenti tra una rosa di candidati che abbiano dato la loro disponibilità;
- n.1 componente nominato della parrocchia di Città della Pieve;
- n.1 componente individuato dall'Assessore alle politiche sociali del Comune di Città della Pieve fra i nominativi all'uopo segnalati dalle associazioni di volontariato esistenti nel territorio comunale ed operanti nel contesto sanitario e socio-assistenziale.

I componenti la Consulta individueranno autonomamente tra di loro, se necessario con votazione a maggioranza, il loro Presidente.

Non possono essere membri della Consulta i Consiglieri della Fondazione e gli Amministratori e Consiglieri del Comune di Città della Pieve.

I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere rinominati in maniera continuativa per un massimo di 3 volte; in tutti i casi in cui venisse a mancare uno o più componenti, il membro mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

Le sedute della Consulta sono valide se alle stesse partecipa, in prima convocazione, la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

La Consulta della Fondazione si riunisce, di regola, due volte l'anno, per prendere atto annualmente dei bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione, per conoscere il lavoro svolto dalla Fondazione e per formulare suggerimenti in merito

all'attività futura della Fondazione stessa. Spetta alla Consulta la nomina dell'Organo di controllo e del Revisore Legale dei conti o della società di revisione, stabilendone i compensi, secondo quanto disposto dall'articolo 11 del presente statuto.

La Consulta si riunisce per esprimere parere motivato in ordine ad eventuali fusioni, trasformazioni e scioglimento della Fondazione.

La Consulta della Fondazione può, altresì, essere convocata ogniqualevolta lo ritenga necessario il Presidente della Consulta stessa, o su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti, o su richiesta scritta del Presidente della Fondazione o della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'avviso di convocazione, a firma del Presidente della Consulta, deve essere inviato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione della Consulta e deve contenere gli argomenti all'Ordine del Giorno. Detto invito scritto, trasmesso dal Presidente e contenente l'Ordine del Giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione a mezzo di servizio postale, telegramma, facsimile o posta elettronica.

Le funzioni di verbalizzante sono assunte da un componente della Consulta individuato nella prima riunione di insediamento.

#### Art. 14 - Bilancio e Libri obbligatori

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore Legale o della Società di Revisione ove nominati.

Nel rispetto dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) dovrà redigere annualmente il Bilancio Sociale e pubblicarlo e pubblicizzarlo nei modi e nei termini previsti dalla medesima normativa.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore Legale o della Società di Revisione ove nominati.

Per le modalità di redazione del bilancio si applica la disciplina di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.

Oltre alle scritture contabili obbligatorie previste dalle norme civili e fiscali, nonché dagli articoli 13,14 e 17 del Codice del Terzo Settore la Fondazione dovrà tenere, per quanto compatibili, i libri sociali obbligatori previsti dall'Articolo 15 del D.Lgs 117/2017.

#### Art. 15 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlg. 117/2017;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### Art. 16 - Organi Collegiali - Norma di rinvio

La convocazione delle riunioni degli organi sociali collegiali è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, anche fuori della sede sociale purché in Italia,



nonché l'ordine del giorno.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito:

- a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.

#### Art. 17 - Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto, su indicazione del Vescovo pro-tempore della Diocesi di Perugia e Città della Pieve, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

#### Art. 18 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge ed in particolare le norme previste in materia di Fondazioni previste dall'Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana e dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di Enti del Terzo Settore.

#### Art. 19

Ai fini delle conseguenti Trascrizioni e Volture si elencano i beni di proprietà dell'Ente trasformato:

Beni individuati all'Ufficio del Territorio di Perugia, Catasto Fabbricati del Comune di Città della Pieve (PG) con i seguenti

#### DATI CATASTALI

abitazione - fol. 56, p.lla 280/12, cat. A4, cl. 1, vani 4, sup. cat. totale mq. 96, totale escluse aree scoperte mq. 96, R.C. Euro 173,53;

- indirizzo: Via Vittorio Veneto N. 3, piano T-1;

magazzino - fol. 66, p.lla 754/2, cat. C2, cl. 3, sup. cat. mq. 18, consistenza mq. 16, R.C. Euro 35,53;

- indirizzo: Strada Vicinale del Monte N. SNC, piano T;

magazzino - fol. 66, p.lla 754/3, cat. C2, cl. 3, sup. cat. mq. 18, consistenza mq. 16, R.C. Euro 35,53

- indirizzo: Strada Vicinale del Monte N. SNC, piano T;  
struttura per anziani - fol. 58, p.lla 48 e 99 graffate, cat.  
B1, cl. U, sup. cat. totale mq. 2396, R.C. Euro 9.009,57;  
- indirizzo: Viale Cappuccini N. 24, piano S1-T-1;  
intestati: FONDAZIONE CREUSA BRIZI BITTONI, proprietà per 1/1;  
Beni individuati all'Ufficio del Territorio di Perugia,  
Catasto Terreni del Comune di Città della Pieve (PG) con i  
seguenti

DATI CATASTALI

-fol. 58, p.lla 47, are 13.60, bosco alto di classe 2, R.D.  
Euro 2,46, R.A. Euro 0,35;  
-fol. 58, p.lla 50, are 24.40, seminativo di classe 3, R.D.  
Euro 10,08, R.A. Euro 11,34  
-fol. 58, p.lla 113, are 01.50, seminativo di classe 3, R.D.  
Euro 0,62, R.A. Euro 0,70  
-fol. 66, p.lla 49, are 08.50, Deduz. B18, pascolo di classe  
U, R.D. Euro 0,40, R.A. Euro 0,26;  
-fol. 66, p.lla 60, Porz. AA are 50.60, Deduz. B18, seminativo  
arborato di classe 3, R.D. Euro 19,86, R.A. Euro 22,21; Porz.  
AB are 01.90, Deduz. B18, pascolo arborato di classe U, R.D.  
Euro 0,12, R.A. Euro 0,88;  
-fol. 66, p.lla 87, are 10.20, Deduz. B18, pascolo arborato di  
classe U, R.D. Euro 0,63, R.A. Euro 4,74;  
-fol. 66, p.lla 128, are 83.70, bosco misto di classe 3, R.D.  
Euro 4,76, R.A. Euro 0,86;  
-fol. 66, p.lla 306, are 00.05, pascolo di classe U, R.D. Euro  
0,01, R.A. Euro 0,01;  
-fol. 66, p.lla 663, Porz. AA ha 1.19.47, seminativo arborato  
di classe 3, R.D. Euro 49,39, R.A. Euro 52,45; Porz. AB are  
51.13, seminativo arborato di classe U, R.D. Euro 4,23, R.A.  
Euro 23,77;  
-fol. 66, p.lla 665, ha 1.09.00, Deduz. B18, bosco misto di  
classe 3, R.D. Euro 3,94, R.A. Euro 1,13;  
-fol. 66, p.lla 668, are 92.40, Deduz. B18, seminativo di  
classe 3, R.D. Euro 36,27, R.A. Euro 42,95;  
-fol. 58, p.lla 567, are 16.85, pascolo arborato di classe U,  
R.D. Euro 1,39, R.A. Euro 7,83;  
-fol. 58, p.lla 568, are 02.20, pascolo arborato di classe U,  
R.D. Euro 0,18, R.A. Euro 1,02;  
-fol. 58, p.lla 569, are 00.25, pascolo arborato di classe U,  
R.D. Euro 0,02, R.A. Euro 0,12;  
-fol. 66, p.lla 753, are 39.80, seminativo arborato di classe  
1, Deduz. B18, R.D. Euro 25,90, R.A. Euro 21,58  
-fol. 58, p.lla 646, ha 1.47.69, seminativo arborato di classe  
3, R.D. Euro 61,02, R.A. Euro 64,83;  
intestati: FONDAZIONE CREUSA BRIZI BITTONI, proprietà per 1/1.  
VINCENZO CAPPANNINI  
Alberta CANAPE Notaio Sigillo



La presente copia, composta di fogli 8, è conforme  
all'originale munito della prescritta firma e si rilascia per uso  
confidenziale

Città della Pieve (PG), 19 04 6500 2023



*Alberto*

